

L.R. 21 dicembre 2018, n. 23: *"Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 e alla legge regionale 24 maggio 2013, n. 4"* – Oggetto assembleare n. 7300/2018

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 18 dicembre 2018**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1999, N. 12 E ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2013, N. 4

Scheda tecnico-finanziaria allegata al testo della legge regionale approvata dall'Assemblea con deliberazione legislativa n. 102 del 18 dicembre 2018

Il progetto di legge, nel suo complesso, non prevede maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Analisi degli articoli

Art. 1

Norma di principio, che definisce l'oggetto della legge e richiama la competenza esclusiva regionale in materia di commercio.

Art. 2

Apporta due modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 1999. La prima consiste nella precisazione secondo cui gli hobbisti sono in ogni caso operatori commerciali, benché non professionali, intendendo così evitare che possano essere qualificati come hobbisti soggetti che non esercitano attività di commercio, ma di altra natura. La seconda modifica consta nella definizione di una nuova fattispecie di manifestazioni in cui viene esercitato il commercio su aree pubbliche: i mercatini storici con hobbisti.

Trattandosi di modifiche di carattere normativo, non vi sono ricadute finanziarie sul bilancio regionale.

Art. 3

Apporta modifiche alla disciplina del commercio in forma hobbistica di cui all'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999.

Tali modifiche conseguono alla precisazione secondo cui gli hobbisti sono operatori commerciali non professionali, alla definizione dei mercatini storici con hobbisti e alla volontà di consentire a ciascun hobbista, oltre alla possibilità di partecipare ad un maggior numero di manifestazioni con hobbisti, di poter ottenere anche un maggior numero di tesserini in un lasso temporale più ampio rispetto a quelli previsti dalle norme vigenti.

Viene modificato l'importo della somma dovuta, a titolo di diritti di istruttoria, per il rilascio del tesserino e viene precisato che unitamente allo stesso deve essere esposto durante la

manifestazione, l'elenco delle merci poste in vendita.

Viene ampliato l'elenco delle informazioni che i Comuni devono inviare ogni anno alla Regione (elenco dei tesserini rilasciati, dei mercatini svoltisi sul proprio territorio, degli hobbisti partecipanti a ciascun mercatino e riepilogo relativo all'attività di vigilanza svolta e le sue risultanze).

Qualora la gestione dei mercatini degli hobbisti e dei mercatini storici con hobbisti venga affidata dal Comune a soggetti diversi, il controllo e la vidimazione rimangono a carico del Comune, che ne stabilisce le modalità operative.

L'articolo non ha ricadute finanziarie sul bilancio regionale.

Art. 4

Abroga l'articolo 10 (Clausola valutativa) della legge regionale n. 4 del 2013.

Anche in questo caso le modifiche introdotte sono di carattere normativo e non hanno effetti finanziari.

Art. 5

Introduce una clausola valutativa, prevedendo che l'Assemblea legislativa eserciti, tramite la Commissione assembleare competente, il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli articoli della legge regionale n. 12 del 1999 che disciplinano il commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica. La legge n. 4 del 2013 prevedeva già tale clausola valutativa, che viene reintrodotta in questa sede, adeguata nei contenuti, nei riferimenti normativi e nella periodicità di svolgimento alle altre modifiche previste nel progetto di legge.

Prevede inoltre che, decorsi due anni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico dell'elenco dei mercatini storici con hobbisti, venga svolta, nell'ambito dell'Osservatorio regionale del commercio, un'analisi finalizzata alla valutazione dell'incidenza del commercio in forma hobbistica nel settore del commercio su aree pubbliche.

L'articolo non ha ricadute finanziarie sul bilancio regionale.

Art. 6

Prevede una serie disposizioni transitorie e finali tendenti a stabilire l'efficacia delle nuove norme.

Trattandosi di modifiche di carattere normativo, non vi sono ricadute finanziarie sul bilancio regionale.